

CIRCOLARE n. 32 del 04/10/2019

PATENT BOX

DETERMINAZIONE DIRETTA IN ALTERNATIVA ALLA
PROCEDURA DI RULING

Disposizioni attuative

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019

Modalità e termini di presentazione del modello

Palazzo Sabbadini del Torso
Via Aquileia, 17 - 33100 Udine
Tel. +39 0432 584911
Fax +39 0432 501485

Palazzo Degasperi
Via San Nicolò, 10 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 6728511
Fax +39 040 775503

e-mail: info@finpronet.com www.studiofinpro.com

PATENT BOX**DETERMINAZIONE DIRETTA IN ALTERNATIVA ALLA PROCEDURA DI RULING**

1	PREMESSA	3
2	SOGGETTI CHE POSSONO ESERCITARE L'OPZIONE "FAI DA TE"	3
3	MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE "FAI DA TE"	3
4	UTILIZZO DEL PATENT BOX IN CASO DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE "FAI DA TE"	4
5	DOCUMENTAZIONE	4
5.1	Contenuto della documentazione	4
5.2	Forma e condizioni di efficacia della documentazione	6
6	COMUNICAZIONE DEL POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE	6
7	DISAPPLICAZIONE DELLA SANZIONE PER INFEDELE DICHIARAZIONE	7

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019

8	PREMESSA	8
9	SOGGETTI BENEFICIARI	8
10	OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE	8
10.1	Investimenti agevolabili	9
10.2	Spese escluse	9
11	PROFILI TEMPORALI	9
12	MISURA DELL'AGEVOLAZIONE	10
13	ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE	10
13.1	Modalità di presentazione	10
13.2	Termini di presentazione	11
14	CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE	11
15	UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA	11
16	DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI	12
17	INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	12
18	IPOTESI DI REVOCA	12

PATENT BOX

DETERMINAZIONE DIRETTA IN ALTERNATIVA ALLA PROCEDURA DI RULING

1 PREMESSA

L'art. 4 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58, ha introdotto la **possibilità, in alternativa alla procedura di *ruling*, di determinare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile ai fini del Patent box (c.d. opzione "fai da te")**.

Prima di tale disposizione la procedura di *ruling*, consistente in un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate, era obbligatoria con riferimento alla determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.7.2019 n. 658445 sono state definite le disposizioni attuative della nuova opzione.

2 SOGGETTI CHE POSSONO ESERCITARE L'OPZIONE "FAI DA TE"

Possono esercitare l'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile i **titolari di reddito d'impresa che optano per il Patent box**.

Alternativa al rinnovo del ruling

Possono esercitare l'opzione "fai da te" anche **coloro che hanno già concluso un accordo a seguito della procedura di *ruling*, in alternativa al rinnovo dello stesso**.

Ruling in corso all'1.5.2019

Possono esercitare la suddetta opzione anche **i soggetti che all'1.5.2019** (data di entrata in vigore del DL 34/2019) **avevano in corso una procedura di *ruling***.

A tal fine **occorre presentare un'apposita comunicazione:**

- **nella quale il contribuente, con specifico riferimento all'istanza a suo tempo presentata, manifesta, in maniera irrevocabile, l'espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura stessa;**
- **da trasmettere, tramite PEC o con raccomandata A/R, all'ufficio presso il quale è pendente la procedura di *ruling*.**

3 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE "FAI DA TE"

L'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile:

- **va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce l'agevolazione Patent box;**
- **ha durata annuale;**
- **è rinnovabile;**

- è irrevocabile.

4 UTILIZZO DEL PATENT BOX IN CASO DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE "FAI DA TE"

A seguito dell'esercizio della suddetta opzione, la variazione in diminuzione, riferibile alla quota di reddito escluso, è:

- **ripartita in tre quote annuali di pari importo;**
- **indicata nella dichiarazione dei redditi e dell'IRAP relativa al periodo di esercizio dell'opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.**

Ruling in corso all'1.5.2019

I soggetti che all'1.5.2019 avevano in corso una procedura di *ruling* e optano per la determinazione diretta del reddito agevolabile, nel rispetto delle condizioni sopra esposte, devono ripartire la somma delle variazioni in diminuzione relativa ai periodi d'imposta cui si riferisce l'agevolazione Patent box in tre quote annuali di pari importo, da indicare nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP relative al periodo d'imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

5 DOCUMENTAZIONE

I soggetti che optano per la determinazione diretta del reddito agevolabile devono indicare le informazioni necessarie in idonea documentazione, predisposta secondo quanto previsto dal provv. 30.7.2019 n. 658445.

Assenza della documentazione - Effetti

La totale assenza di documentazione comporta il recupero integrale dell'agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.

5.1 Contenuto della documentazione

La documentazione idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B.

La sezione A contiene le seguenti informazioni riferibili al periodo d'imposta dell'agevolazione Patent box:

- struttura partecipativa dell'impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari;
- operazioni con imprese associate;
- modello organizzativo dell'impresa;
- caratteristiche del mercato di riferimento e dei principali fattori di competitività;
- descrizione della catena di valore dell'impresa;
- funzioni, rischi e beni dell'impresa;

- beni immateriali (elenco dei beni immateriali dell'impresa, inclusi quelli non agevolabili ai fini del *Patent box*, che dia evidenza e descriva i beni immateriali oggetto di agevolazione *Patent box*, l'eventuale vincolo di complementarità e il titolo di disponibilità economica e/o giuridica);
- attività di ricerca e sviluppo (nota descrittiva delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa, con separata indicazione e descrizione delle attività direttamente collegate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali oggetto di agevolazione *Patent box*; il contribuente deve disporre della documentazione attestante lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo come previsto dalla disciplina *Patent box*);
- plusvalenze da cessione di beni immateriali agevolabili;
- eventuali somme ottenute a titolo di risarcimento o di restituzione dell'utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali agevolabili e per violazione dei diritti sugli stessi beni.

Nella **sezione B** devono invece essere indicate:

- le informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile (con riferimento alla variazione in diminuzione indicata in dichiarazione, evidenza della quota di reddito agevolabile riferibile al periodo di applicazione dell'agevolazione e del *nexus ratio* utilizzato per la determinazione della stessa);
- le valutazioni riferibili ai beni immateriali oggetto dell'agevolazione *Patent box*;
- il metodo adottato (CUP - Metodo di confronto del prezzo, RPSM - Metodo transazionale di ripartizione degli utili, altri metodi), dettagliando le informazioni secondo quanto richiesto dal provvedimento attuativo, nonché le ragioni di selezione dello stesso.

Qualora parte delle informazioni previste alle sezioni A e B siano già contenute nella documentazione predisposta ai fini del regime degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento o nella documentazione esibita nell'ambito della procedura di *Patent box*, il contribuente ha la facoltà di operare un mero richiamo alla documentazione già in suo possesso.

Documentazione idonea per le microimprese, le piccole e medie imprese

Le microimprese, le piccole e medie imprese potranno utilizzare in caso di utilizzo diretto, nell'ambito dell'applicazione del metodo del *Residual Profit Split*, le **analisi di benchmark di settore sulla base dei codici attività previsti dalla nomenclatura ATECO 2007**, messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate su richiesta.

Il contribuente potrà inviare una formale e specifica richiesta all'Ufficio Accordi preventivi della Direzione Centrale Grandi Contribuenti:

- tramite *e-mail*, all'indirizzo dc.gc.accordi@agenziaentrate.it;
- o via posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo dc.gc.accordi@pec.agenziaentrate.it.

Resta ferma la facoltà del contribuente di effettuare proprie analisi.

Dette imprese possono altresì predisporre le sezioni A e B in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti a quelle ivi indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.

5.2 Forma e condizioni di efficacia della documentazione

La documentazione deve essere:

- redatta in lingua italiana (gli elementi conoscitivi e i dati che si riferiscono ad operazioni con imprese associate estere o parti terze estere possono essere presentati in lingua inglese);
- firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- redatta per ciascun periodo d'imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la determinazione diretta del reddito agevolabile.

La documentazione produce effetti esclusivamente per il periodo d'imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino allo scadere del termine di decadenza per l'accertamento di cui all'art. 43 del DPR 600/73.

Assenza della firma elettronica con marca temporale

L'assenza della firma elettronica con marca temporale o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comportano, anche disgiuntamente, il recupero integrale dell'agevolazione *Patent box*, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.

Documentazione idonea

Fermo restando quanto sopra indicato, la documentazione è considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione del reddito agevolabile, a prescindere dalla circostanza che il metodo utilizzato, le modalità applicative e i criteri adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria.

6 COMUNICAZIONE DEL POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il contribuente che detiene la suddetta documentazione deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale beneficia dell'agevolazione *Patent box*.

In assenza di tale comunicazione, il contribuente non può avvalersi della disapplicazione delle sanzioni di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 471/97 in caso di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria (si veda il successivo § 7).

Per gli esercizi fino al 2018, il contribuente che ha determinato autonomamente e indicato in dichiarazione il reddito agevolabile, effettua la comunicazione del possesso della documentazione tramite PEC o raccomandata A/R da inviare all'ufficio competente in ragione del proprio domicilio fiscale.

7 DISAPPLICAZIONE DELLA SANZIONE PER INFEDELE DICHIARAZIONE

Qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, in caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa, determinato dai soggetti che hanno optato per il suddetto regime agevolativo, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si applica la sanzione per infedele dichiarazione di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 18.12.97 n. 471.

Termini di consegna della documentazione

La consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro 20 giorni dalla relativa richiesta.

Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l'esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative, queste dovranno essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019

8 PREMESSA

L'art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), come modificato dall'art. 4 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172), ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni.

Con il DPCM 16.5.2018 n. 90, pubblicato sulla *G.U.* 24.7.2018 n. 170, sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione.

L'art. 3-bis del DL 28.6.2019 n. 59 (conv. L. 8.8.2019 n. 81) ha modificato il citato art. 57-bis del DL 50/2017, riformulando, dal 2019, la misura agevolativa e individuando le necessarie coperture per l'applicazione dell'agevolazione "a regime".

Al fine di accedere all'agevolazione i soggetti interessati devono presentare una comunicazione mediante un apposito modello, approvato con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31.7.2018.

9 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d'imposta in esame:

- le **imprese**;
- i **lavoratori autonomi**;
- gli **enti non commerciali**.

L'agevolazione si applica indipendentemente:

- dalla natura giuridica assunta;
- dalle dimensioni aziendali;
- dal regime contabile adottato.

10 OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Sono oggetto dell'agevolazione gli **investimenti in campagne pubblicitarie** effettuati:

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on line*;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

10.1 Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli **investimenti incrementali riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali** effettuati:

- su giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
- nell'ambito della programmazione su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Investimenti incrementali

Per beneficiare dell'agevolazione il valore complessivo degli investimenti deve superare almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Per "stessi mezzi di informazione" si intendono le tipologie di canale informativo, quindi la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra (non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive).

10.2 Spese escluse

Sono escluse dall'agevolazione le spese sostenute per:

- l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- la trasmissione o l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Inoltre, le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:

- delle spese accessorie;
- dei costi di intermediazione;
- di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

11 PROFILI TEMPORALI

Sono agevolabili i **suddetti investimenti pubblicitari incrementali su stampa, radio e televisioni effettuati dall'1.1.2018 (oltre a quelli effettuati dal 24.6.2017 al 31.12.2017 esclusivamente sulla stampa).**

Sono quindi agevolabili anche gli investimenti effettuati nel 2019.

Attestazione di effettivo sostenimento delle spese

L'effettivo sostenimento delle spese, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

- dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
- ovvero, dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

12 MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta per il 2017 e 2018 era pari:

- al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati;
- al 90% degli investimenti incrementali nel caso di PMI e *start up* innovative; fino all'approvazione della Commissione europea, anche per le PMI e le *start up* innovative il credito d'imposta spetta nella misura ordinaria del 75%.

Dal 2019, il credito d'imposta è invece previsto nella misura unica del 75% per tutti i soggetti.

In ogni caso, l'agevolazione è riconosciuta:

- nei limiti delle risorse disponibili;
- nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE sul regime *de minimis* (1407/2013).

13 ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Al fine di accedere al beneficio, **i soggetti interessati devono presentare, mediante l'apposito modello:**

- la “comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Fermi restando i previsti termini di presentazione, non rileva l'ordine temporale di invio dei modelli.

13.1 Modalità di presentazione

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:

- al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario), ovvero tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

13.2 Termini di presentazione

Con riferimento agli **investimenti effettuati nel 2019**:

- la “**comunicazione per l’accesso al credito d’imposta**”, necessaria per l’accesso al beneficio per l’anno 2019, **deve essere presentata dall’1.10.2019 al 31.10.2019**;
- la “**dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**” per l’anno 2019 dovrebbe essere **presentata**, salvo diversa indicazione, **dall’1.1.2020 al 31.1.2020**.

14 CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma l’elenco dei soggetti richiedenti il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, con l’indicazione:

- dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse;
- dell’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.

L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

15 UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile:

- **esclusivamente in compensazione mediante il modello F24** (codice tributo “6900”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41), ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate pena il relativo scarto;
- **a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.**

Compilazione del modello F24

Secondo quanto stabilito dalla suddetta ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41, in sede di compilazione del modello F24:

- il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”;
- nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

16 DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta è **alternativo e non cumulabile**, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea.

17 INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il credito d'imposta è indicato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta di maturazione, a seguito degli investimenti effettuati;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

18 IPOTESI DI REVOCA

Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui:

- venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;
- ovvero, la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

area.fiscale@finpronet.com